

Il relativo premio potrà essere dedotto dal salario del lavoratore, analogamente a quanto previsto dall'art. 11 della legge cantonale sul lavoro (art. 1 cpv. 4).

2. Lo stralcio proposto al cpv. 2 dell'art. 1 (rischio d'infortunio derivante dall'impiego di veicoli a motore) ha significato puramente redazionale, perché il rischio è implicitamente contenuto nella norma federale (art. 98 cpv. 2 LfV).

3. L'indennità in caso di morte, che l'ordinanza federale prevede in un minimo di Fr. 20.000,— è stabilita per il Cantone in Fr. 25.000,—, per avvicinarsi, come si è detto, alla norma cantonale applicabile alle altre categorie di lavoratori non soggetti alla LAMI (art. 1 lett. a).

4. L'aumento da uno a due anni del periodo nel quale, in caso d'invalidità per infortunio, è versata l'indennità giornaliera (art. 2 lett. e) si giustifica, sia per tener conto delle esigenze che si manifestano nella infortunistica, sia per evitare stridenti disparità con i lavoratori non occupati nell'agricoltura.

5. Infine la proposta di introdurre un'assicurazione a livello cantonale, destinata a coprire il danno derivante da infortuni subiti da lavoratori per i quali non è stata validamente conclusa l'assicurazione, è ampiamente motivata nel messaggio governativo, che raccoglie un invito rivolto da questo Gran Consiglio in occasione della revisione della legge cantonale sul lavoro. Il contenuto e le modalità di questo tipo di assicurazione sono esaurientemente illustrati nel messaggio in esame e trovano eco nel già richiamato messaggio 1680 e nel relativo rapporto.

Le altre modifiche corrispondono ai minimi stabiliti nel decreto del CF del 16 marzo 1970 che modifica l'ordinanza 9 marzo 1954, richiamati nelle note introduttive di questo rapporto, che concludiamo proponendovi di adottare, onorevoli signori Presidente e Colleghi, il progetto di legge formulato dal Governo.

Per la Commissione della Legislazione:

C. Jeimini, relatore

Ballinari — Bignasca — Cotti — Guglielmi — Mafno — Masoni — Sulder — Staffieri — Tamburini — Tognini — Vassalli

OPERE SOCIALI

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
riguardante la legge sull'assistenza sociale
(del 5 giugno 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge sulla pubblica assistenza, adottata da codesto Gran Consiglio il 17 luglio 1944 in sostituzione di quella del 19 settembre 1931, è in vigore dal 1. gennaio 1945, così come il relativo regolamento d'applicazione, emanato dal Consiglio di Stato il 14 novembre 1944. Ne elenchiamo brevemente i principi.

Incombe innanzitutto alla famiglia provvedere ai bisogni dei propri membri: a sottolineare tale dovere morale e legale, sta nella legge il riferimento alle disposizioni del Codice civile svizzero sull'obbligo del vicendevole soccorso tra parenti. Lo Stato, cui è riconosciuta la facoltà di prestare assistenza, con il concorso dei Comuni e dei privati, interviene in misura parziale o totale soltanto ove i componenti la famiglia non siano in grado di farlo.

A misure di carattere preventivo quali l'assistenza morale, il collocamento familiare o in istituti e la formazione professionale di minorenni indigenti, la ricerca di un'occupazione conveniente per le persone che ne sono prive, la collaborazione con Autorità e associazioni di pubblica utilità nel promuovere misure contro la diffusione di malattie contagiose, dell'alcolismo e d'altre cause di sofferenza morale e materiale, si contrappongono, tra i modi d'assistenza previsti nella legge, tipi d'intervento di natura essenzialmente materiale: agli assistiti vanno sussidi temporanei o duraturi, prestazioni in natura e cure mediche. Infine il collocamento presso famiglie, in istituti ospedalieri o ricoveri a seconda dei bisogni, è pure misura assistenziale, come anche il rimpatrio d'assistiti ticinesi domiciliati fuori Cantone.

L'intervento assistenziale avviene pure a domicilio.

D'altro canto, l'assistenza non è riservata ai soli ticinesi domiciliati nel Cantone. Ne beneficiano anche i confederati qui domiciliati, cioè sia quelli cui è applicabile il Concordato intercantonale sull'assistenza nel luogo di domicilio, sia gli altri fino al momento del rimpatrio, e gli stranieri residenti nel Cantone, a condizione che nel loro Paese d'origine vi sia reciprocità di trattamento a favore dei cittadini svizzeri sino al momento del rimpatrio — salvo diversa disposizione di trattato internazionale —.

L'assistenza ai ticinesi domiciliati fuori Cantone, se non è già regolata dal Concordato intercantonale, da leggi federali o trattati internazionali, avviene in conformità della legge cantonale.

Se non si può affermare che sul piano formale l'esigenza d'una valutazione di tutte le condizioni particolari distintive d'ogni singolo caso sia chiaramente definita — all'art. 2, cpv. 2, della legge si dice che l'intervento della collettività deve essere adeguato al bisogno dell'assistito —, occorre riconoscere che a livello procedurale l'individuazione dei casi assistenziali s'accentua, e non sempre nel senso auspicato dal legislatore. Organo di decisione è infatti il Municipio del Comune ove l'assistito risiede o è domiciliato. L'Esecutivo comunale, consultata la Commissione comunale o intercomunale dell'assistenza pubblica, sottopone al Dipartimento competente — il Dipartimento delle opere sociali — la propria decisione per ratifica. Il Dipartimento può modificarla nella forma, come anche nell'entità.

Si osserva che, se da un lato l'Autorità comunale meglio può conoscere l'ambiente e le componenti d'ogni singolo caso, d'altro canto e soprattutto nei numerosi villaggi del nostro Cantone, questa funzione locale induce, per intuibili ragioni, l'indigente a comprensibile reticenza nel ricorrere all'aiuto della collettività.

Le prestazioni assistenziali devono essere in tutto o in parte rimborsate allo Stato da chi ne ha beneficiato allorché la restituzione sia a questi consentita dal proprio stato, ovvero non appena siano ripristinate le condizioni economiche dell'assistito. Sono pure tenute al rimborso le persone che hanno obblighi d'assistenza verso colui che ha ricevuto il soccorso. A garanzia del rimborso o del regresso, lo Stato può avvalersi dell'ipoteca legale.

La legge prevede poi la soppressione dei sussidi assistenziali a colui che ne ha indebitamente beneficiato o che permane in condizioni disagiate per propria colpa.

Vi sono pure penalità per coloro che traggono in inganno le Autorità assistenziali, e per le Autorità stesse, qualora esse incorrano negli estremi della negligenza grave o dell'arbitrio nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli art. da 36 a 39 inclusi, 41 e 42 della legge 17 luglio 1944 sulla pubblica assistenza, che ne regolavano la gestione finanziaria — articolata in un Fondo cantonale per l'assistenza pubblica, cui furono tra l'altro attribuiti i fondi comunali preesistenti, ed in un conto speciale alimentato in gran parte dai proventi dell'imposta per la pubblica assistenza —, sono stati abrogati dalla legge 24 marzo 1966 che modifica vari articoli della legge tributaria dell'11 aprile 1960, con effetto dal 1. gennaio 1967. Gli art. 35 e 48 bis sono pure stati abrogati dalla stessa legge, ma sostituiti con nuove disposizioni che prevedono:

a) l'iscrizione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge 17 luglio 1944 sulla pubblica assistenza nel bilancio ordinario dello Stato e l'attribuzione dell'eccedenza attiva del conto speciale, esistente al 31 dicembre 1966, al patrimonio dello Stato;

b) il mantenimento del Fondo cantonale per l'assistenza pubblica quale fondo di riserva.

Esponiamo ora succintamente i risultati conseguiti con l'applicazione dell'attuale legge.

TABELLA n. 1: prestazioni d'assistenza dal 1945 al 1969 e rimborsi da casse malati, AVS e AI (+ prestazioni complementari)

Osservazioni:

Perché certe notevoli variazioni annuali possano meglio essere comprese, conviene qui ricordare le date d'entrata in vigore d'alcune leggi in materia d'assicurazione sociale:

- 1. gennaio 1948, LF sull'AVS del 20 dicembre 1946,
- 1. gennaio 1960, LF sull'AI del 19 giugno 1959,
- 1. gennaio 1964, L cantonale sull'assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962,
- 1. gennaio 1966, L cantonale sulle prestazioni complementari alle rendite AVS e AI del 21 dicembre 1965.

Se si considerano i dati riguardanti gli anni dal 1965 in poi, ritenuta una uscita complessiva annuale di circa 7.000.000.—, è possibile determinare la seguente suddivisione approssimativa dei casi d'assistenza per categorie e calcolare all'incirca le prestazioni destinate ad ognuna di esse.

Anno	N. casi assistiti	Prestazioni d'assistenza	Casse malati	Rimborsi da AVS/PC	AI/PC
1945	4.520	2.645.000			
1946	4.693	2.800.000			
1947	4.868	3.100.000			
1948	5.029	3.530.000			
1949	5.537	4.065.000			
1950	4.551	4.410.000			
1951	5.846	4.540.000			
1952	6.151	4.750.000			
1953		5.200.000			
1954		5.010.000			
1955	6.763	5.230.000			
1956		5.340.000			
1957		5.030.000			
1958		5.580.000			
1959	4.228	5.580.000			
1960	4.182	5.580.000			
1961	4.282	5.480.000			
1962	4.116	5.500.000			
1963	3.939	5.700.000			
1964	3.906	5.900.000			
1965	3.920	7.035.000			
1966	3.489	7.110.000			
1967	3.214	6.835.000			
1968	3.234	6.775.000			
1969	3.346	8.096.295			

La maggiore uscita delle spese assistenziali, dall'abolizione dell'imposta sull'assistenza in poi (1. gennaio 1968), ascende a:

per l'anno 1968 Fr. 3.221.947,—
per l'anno 1969 Fr. 4.642.147,—

TABELLA n. 2: categorie d'assistiti e relative prestazioni

390 minorenni in istituti	Fr. 900.000,—
1.250 adulti in ricoveri, istituti per intemperanti e per malati mentali	Fr. 3.500.000,—
750 casi di cura ospedaliera e sanatoriale	Fr. 1.100.000,—
1.650 beneficiari di sussidi a domicilio per guadagno insufficiente ecc.	Fr. 1.500.000,—

TABELLA n. 3: minorenni ed adulti collocati per genere d'istituto e spese per categoria

Minorenni	Istituti	
85*	per bambini in età prescolastica	Fr. 215.000,—
200*	per minorenni in età scolastica obbligatoria	Fr. 450.000,—
7*	per la formazione professionale dei giovani	Fr. 10.000,—
95	di rieducazione	Fr. 220.000,—
3	Ospedale neuropsichiatrico cantonale	Fr. 5.000,—
390		Fr. 900.000,—

*) Ricoverati per motivi familiari o per deficienze fisiche e psichiche.

Adulti

case per anziani	Fr. 1.400.000,—
casa per interperanti « La Valletta »	Fr. 140.000,—
Ospedale neuropsichiatrico cantonale	Fr. 1.960.000,—
	<u>Fr. 3.500.000,—</u>
	1.250

Estremamente importante appare, purtroppo, il ruolo che la pubblica assistenza ancora svolge, nonostante il continuo accrescersi e diffondersi del benessere economico nel Cantone. La più ampia funzione delle assicurazioni sociali non ha poi ancora raggiunto limiti tali da convenientemente parare l'avvenimento dei rischi da esse coperti.

L'immagine dell'assistito, che si ricollegava in passato soprattutto con lo stato del malato, dell'anziano, dell'infortunato, dell'invalide, del disoccupato, della madre nubile, dell'orfano ecc., permane e per ora non si scorge la soglia oltre la quale essa potrà apparire attenuata o comunque diversa.

Inoperanti si son d'altronde rivelate le disposizioni legali che stabiliscono l'obbligo per le Autorità assistenziali d'attuare provvedimenti che prevenano il disagio. Quanto è stato fatto in tal senso, occorre riconoscerlo, lo dobbiamo soprattutto ad associazioni ed enti che operano nei vari campi.

Infine, il moltiplicarsi dei casi d'assistenza a giovani ed a famiglie con genitori in giovane età deve pur ritenere la nostra attenzione. Ad essi va ormai buona parte di quei sussidi a domicilio che rappresentano quasi un quarto delle prestazioni assistenziali.

L'immagine che comunemente ci si fa dell'assistito non ha qui più alcun rapporto con la situazione reale delle persone soccorse. Alle Autorità assistenziali tocca di provvedere in parte più o meno importante al loro sostentamento unicamente in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui esse si trovano, senza che alcuno dei rischi considerati sopra (malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione ecc.) abbia spiegato i propri effetti. Al complesso di situazioni in cui le assicurazioni sociali già considerano, si aggiunge qui dunque un'altra problematica, strettamente legata allo sviluppo socio-economico del Paese.

Il disegno di legge sull'assistenza sociale che qui vi presentiamo, vuol essere in sostanza un'affermazione nel senso che « l'assistenza sociale non è carità, né beneficenza, non è neppure mezzo di frenare moti incomposti di masse lavoratrici insoddisfatte: l'assistenza è un dovere, un obbligo della collettività verso quei membri di essa che si trovano in condizioni disagiate, e quindi si risolve in un vantaggio della collettività stessa, perché il benessere della parte non può che contribuire al benessere del tutto » *) - vedi anche Bibliografia **).

Principio basilare dell'allegato disegno di legge sull'assistenza sociale è quindi il diritto per il cittadino di beneficiare dell'assistenza dello Stato qualora egli stia per cadere o sia caduto nel disagio. L'esistenza del diritto è affermata a prescindere dagli obblighi assistenziali di natura civile a favore dell'assistito.

*) Luigi De Libala, *Diritto delle assicurazioni sociali*, Torino, U.T.E.T., 1959, pag. 22-23.

**) — Carl Hebling, *Die schweizerische Armenpflege*, Zürich, 1908 (thèse);

— G. H. Schmidt, *Das gesetzliche Armenwesen in der Schweiz*, Zürich, 1914;

— Eduard Gubler, *Interkantonalen Armenrecht*, Bern, 1917 (thèse);

— Alfred Honegger, *Das Recht der örtlichen Armenpflege in der Schweiz*, Bern, 1931 (thèse);

— Huldä Gander, *Das System der wohnörtlichen Armenpflege in der Schweiz*, Bern, 1937 (thèse);

— Louis Pythou, *La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance intercantonale*, J.T., 1945. I. 2-24

Lo Stato provvede (anziché i Comuni) all'attribuzione delle prestazioni sociali.

I Comuni, mediante una Commissione comunale dell'assistenza — o intercomunale in caso d'intesa tra più Comuni —, danno il proprio avviso all'Autorità cantonale circa le domande d'assistenza. Essi hanno ampia facoltà d'indagine ed esercitano il ruolo d'Autorità di vigilanza.

Decidendo su ogni caso, l'Autorità cantonale deve tener conto dei bisogni della persona e delle sue attitudini, affinché le prestazioni assistenziali siano adeguate a quelle esigenze ed alle condizioni locali. Nel caso di persone che già si trovano nel disagio, l'assistenza sociale provvede con prestazioni occasionali, temporanee o durature e, in particolare, mediante:

a) prestazioni ricorrenti, come vitto, abbigliamento ed alloggio, cure mediche, medicamentose, dentarie ed ospedaliere, copertura delle quote d'assicurazioni sociali e di quote più partecipazioni alle spese di casse malati riconosciute, e anche prestazioni particolari confacenti alla preparazione ed alle personali inclinazioni dell'assistito, e assistenza morale richiesta dallo stato della persona indigente;

b) prestazioni speciali, quali la formazione scolastica e professionale ai fanciulli ed adolescenti, il riadattamento professionale d'adulto, la possibilità alle madri d'occuparsi dei figli e l'assistenza geriatrica agli anziani.

L'intervento assistenziale deve però, anzi soprattutto attuarsi in forma preventiva. La prevenzione non può più consistere soltanto in ricerca generica circa le cause dell'indigenza e le misure atte a sopprimerla. Indispensabile è pure l'intervento sistematico e concreto per evitare che il disagio si manifesti pienamente e produca nefasti effetti sia sul piano materiale, sia su quello morale, ben maggiore essendo l'impegno per ripararne le conseguenze. Misura preventiva è la concessione di prestiti unici e senza interessi che consentano l'assistentamento delle condizioni finanziarie di coloro che altrimenti cadrebbero nel bisogno. I prestiti sono rimborsabili a condizioni da stabilirsi di volta in volta, purché la restituzione non implichi una nuova minaccia per le condizioni del beneficiario del prestito.

L'assistenza è di regola garantita a domicilio, salvo nei casi di collocamento di minorenni ed adulti presso famiglie o in istituti.

E' previsto l'obbligo generale del rimborso delle prestazioni assistenziali, ad eccezione di quelle ottenute dal beneficiario prima dei vent'anni d'età.

E' pure regolato il regresso verso le persone vincolate da un obbligo assistenziale di natura civile a beneficio dell'assistito.

Naturalmente, le prestazioni ottenute illecitamente devono essere rimborsate, sussistendo l'azione penale contro l'assistito, i suoi complici o coautori.

L'istituto dell'ipoteca legale è mantenuto a garanzia del rimborso delle prestazioni accordate.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge vanno a carico del bilancio ordinario dello Stato, come già avviene dal 1967. E' pure mantenuto, quale fondo di riserva, il Fondo cantonale per l'assistenza pubblica.

Infine, per quel che riguarda le norme di procedura, v'è da rilevare la possibilità accordata all'assistito d'essere sentito nei casi d'intervento d'ufficio, di modificazione, riduzione o soppressione delle prestazioni.

Dopo aver succinatamente enunciato quelli che sono i principali criteri del disegno di legge, passiamo a commentarne ogni singola disposizione.

Art. 1, 2 e 3

In queste norme sono posti i principi informativi della legge. L'assistenza, come ogni altra prestazione sociale, dev'essere garantita nel rispetto più assoluto dei diritti individuali e della dignità della persona. Essa deve avere un duplice

scopo: di previdenza e di provvidenza sociale. Le prestazioni assistenziali costituiscono non solo un complemento alle misure assicurative già stabilite da altre leggi, ma fungono altresì da ausilio a queste ultime, quando gli estremi considerati dalle leggi stesse più non si configurassero.

Nell'art. 3, è confermata la natura individualistica delle prestazioni assistenziali: obiettivo dell'assistenza non può più essere soltanto di procurare alla persona quei beni materiali che le sono essenziali per la sussistenza, ma dev'essere anche quello di provvedere ad una sua vita più degna nel contesto sociale, assicurando prestazioni adeguate alle sue attitudini e bisogni soggettivi, per far sì che la persona stessa sia in grado di reinserirsi nella società.

Art. 4

Si fa qui particolarmente riferimento agli obblighi assistenziali di natura civile (per esempio: art. 159, da 328 a 330 del CCS). Lo Stato deve di regola intervenire e soccorrere la persona bisognosa a prescindere da qualsiasi obbligo di natura civilistica, riservato naturalmente il diritto di regresso (cfr. art. 37 e seguenti del disegno di legge).

Art. da 5 a 10

I principi stabiliti in queste norme non si scostano sostanzialmente da quelli assunti nella legge sin qui vigente (cfr. art. 11, 17, 18 e 19 della legge in vigore).

Il Concordato concernente l'assistenza nel luogo di domicilio, cui si riferisce l'art. 7, cpv. 1 del disegno, è stato approvato il 16 dicembre 1969 dal Consiglio federale ed è entrato in vigore il 1. luglio 1961. Diciassette Cantoni vi avevano aderito sino al 5 gennaio 1961; tutti i Cantoni lo hanno ora sottoscritto.

Va notata inoltre l'esistenza d'una convenzione amministrativa concernente gli assistiti cittadini di più Cantoni, approvata dal Consiglio federale il 6 dicembre 1963 ed entrata in vigore il 1. gennaio 1965 per gli undici Cantoni che vi avevano aderito sino al 10 dicembre 1963. Ventuno erano i Cantoni che l'avevano sottoscritta entro il 1. gennaio 1967.

Per quanto concerne la situazione degli stranieri, va osservato che attualmente esiste reciprocità di trattamento per i cittadini di Gran Bretagna ed Olanda, Paesi con cui non è tuttavia stata sin qui stabilita nessuna convenzione. I seguenti trattati internazionali impegnano poi, attualmente, il nostro Paese:

- Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Italia, limitata all'indigenza derivante da malattia (del 6/15 ottobre 1875);
- Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente l'assistenza agli indigenti (del 9 settembre 1931);
- Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l'assistenza agli indigenti (del 14 luglio 1952).

Art. 13

La vigente legge sull'internamento degli alcoolizzati e dei vagabondi (del 18 febbraio 1929) prevede severe misure di polizia nei confronti di coloro i quali, come enuncia l'art. 1 della legge medesima, «a cagione di ubriachezza abituale o perchè conducono vita dissoluta e vagabonda o sono dediti all'ozio o all'accattoneggiamento, compromettono la loro sostanza o quella dei loro congiunti o mettono in pericolo la loro sicurezza o quella degli altri».

Come è noto, la Svizzera non potrebbe oggi aderire senza riserve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra l'altro anche perchè i procedimenti amministrativi previsti da talune leggi cantionali sull'internamento non si concilierebbero con i principi posti nella Convenzione medesima (cfr. Rapporto del Con-

siglio federale all'Assemblea federale sulla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 9 dicembre 1968, apparso nel Foglio federale n. 53 del 31 dicembre 1968, pagine 1205 e seguenti).

Gli indirizzi d'una società moderna devono tendere non già a misure repressive contro queste persone, bensì a provvedimenti correttivi e, soprattutto, preventivi: si tratta d'individuare le cause di questi mali, sopprimendole, affinché la persona sia preservata dalle conseguenze possibili d'essi.

E tutelare in questo senso la persona, significa in definitiva proteggere la società.

Art. 14 e 15

La concessione di prestiti corrisponde a una prassi già attualmente seguita dai servizi dell'assistenza pubblica in taluni e rari casi. La norma viene quindi a codificare un principio che, proprio in questi casi, s'è rivelato perfettamente adeguato allo scopo di premunire coloro che, senza un immediato aiuto finanziario, verrebbero fatalmente a cadere nel bisogno e quindi a carico dell'assistenza.

Trattandosi di misura finanziaria d'una certa importanza, la decisione circa la concessione e il rimborso dei prestiti è lasciata alla competenza del Consiglio di Stato (cfr. art. 47, lett. b), del disegno di legge).

Art. 16

Nell'ambito dei provvedimenti preventivi, è opportuno che l'assistenza sopporti gli oneri derivanti dall'adesione, obbligatoria d'altronde, ad assicurazioni sociali intese a coprire l'interessato da rischi che, verificandosi, verrebbero ad aggiungersi al danno che già fa della stessa persona un caso d'intervento assistenziale. Il ritardo nel pagamento delle quote implicherebbe infatti la sospensione del diritto alle prestazioni, prestazioni che l'assistenza dovrebbe poi pagare essa stessa.

Art. da 17 a 20

Le prestazioni previste nelle norme del disegno di legge corrispondono sostanzialmente a quelle già garantite dalla legge vigente. Esse vengono tuttavia inquadrate nel contesto di un intervento assistenziale più lato, sia perchè, secondo i concetti enunciati nell'art. 3, si tende a una individualizzazione dei bisogni e quindi delle prestazioni assistenziali; sia perchè si vengono a garantire determinate prestazioni speciali, sottolineandone l'importanza per talune categorie di persone. In particolare, è prevista la formazione scolastica e professionale dei fanciulli e degli adolescenti, il riadattamento professionale degli adulti, la tutela delle madri (in ispecie delle madri nubili), affinché possano occuparsi personalmente dell'allevamento e dell'educazione dei figli, e infine una conveniente assistenza geriatrica agli anziani.

Per quel che riguarda le cure mediche, la regolamentazione dev'essere ispirata a criteri larghi e non a quelli più restrittivi applicabili in materia di assicurazione contro le malattie.

Infine l'art. 20 del disegno è tale da por fine alle inesauribili discussioni che sorgono talvolta nella pratica per quel che riguarda la decorosa sepoltura di chi non avesse lasciato mezzi sufficienti e non abbia parenti o persone tenute a provvedervi ed in grado di farlo — nonostante già esistano la legge federale del 22 marzo 1875 sulle spese di assistenza a malati e di sepoltura a decessi poveri di altri Cantoni ed il decreto esecutivo cantonale del 28 ottobre 1901 concernente l'esumazione di attoniti poveri di altri Comuni e Cantoni nonché di Stati esteri, le norme di quest'ultimo decreto dovendo poi essere rivedute dal Consiglio di Stato non appena entrasse in vigore la disposizione dell'art. 20 del progetto di legge.

Art. 21

La norma qui codificata ripete sostanzialmente analogo dispositivo già previsto da leggi più recenti in materia d'altri Cantoni confederati: si veda, per esempio, l'art. 65 della legge del Canton Berna che recita:

« L'aide matérielle indispensable ne peut être refusée à un indigent même si, par suite d'une faute grave, il est personnellement responsable de son état. »

² Dans ce cas, l'assisté doit s'engager à rembourser les secours reçus dès qu'il sera en mesure de le faire ».

Art. 25

Con questa norma si propone il principio già attualmente codificato nell'articolo 61 del regolamento di applicazione della legge sulla pubblica assistenza del 14 novembre 1944.

Art. 28

Le spese di qualsiasi collocamento sono a carico dello Stato, coerentemente con le disposizioni fondamentali del disegno di legge, riservati i diritti di rimborso o di regresso disciplinati dall'art. 33 e seguenti, 37 e seguenti del progetto.

Art. 29

Il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Autorità cantonale, anziché tramite l'Autorità comunale, è un modo scelto al fine di rendere il pagamento stesso il più anonimo possibile, e di conseguenza permettere di meglio tutelare la dignità dell'assistito.

Art. 30 e 31

Queste norme non richiedono particolare commento. Rimane inteso il principio secondo cui le prestazioni assistenziali non possono in alcun modo avere valore immutabile e assoluto, bensì devono potersi adeguare alle condizioni personali dell'assistito e, perciò, essere modificate in ogni tempo nella loro natura, ampiezza o forma, oppure essere sopresse, se il caso lo richiede.

Una riduzione o una soppressione delle prestazioni è particolarmente prevista in tutti quei casi ove l'interessato rifiutasse un lavoro adeguato alle sue attitudini o alla sua preparazione, oppure quando egli avesse indotto in errore gli organi dell'assistenza nell'ottenere le prestazioni medesime. Restano comunque riservati anche in questi casi il principio dell'assistenza indispensabile posto nell'art. 21 del progetto, come pure l'obbligo del rimborso in virtù dell'art. 36 ed anche il procedimento contravvenzionale o l'azione penale per le prestazioni che fossero state ottenute con agire fraudolento.

Art. 32

Già con la soppressione dell'imposta speciale sull'assistenza pubblica, decretata con la legge del 24 marzo 1966 in modificazione di vari articoli della legge tributaria dell'11 aprile 1960 e d'altre leggi (vedi capo III della citata legge), gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge sulla pubblica assistenza furono posti a carico del bilancio ordinario dello Stato. La caratteristica del finanziamento autonomo dell'assistenza, quasi che quest'ultima fosse azienda speciale e secondo i criteri d'impostazione assunti nel 1944 era così abbandonata.

L'art. 32 del progetto non fa altro che riconfermare siffatta opzione.

Art. da 33 a 36

Queste disposizioni disciplinano il diritto di rimborso secondo principi che, parzialmente, si sostano da quelli della legge vigente. In esse si esclude fondamentalmente l'obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali ottenute dal beneficiario prima della sua maggiore età: è facilmente intuibile che tale principio è inteso a liberare chi, per una disgraziata fanciullezza o adolescenza, si fosse trovato nella necessità di ricorrere agli aiuti assistenziali e che poi, divenuto maggiorenne e inseritosi convenientemente nella società, si vedesse da quest'ultima nuovamente ricercato per rimborsare quelle stesse prestazioni che hanno favorito il reinserimento sociale.

L'obbligo di rimborso è invece mantenuto per il beneficiario di prestazioni assistenziali ottenute oltre i vent'anni d'età compiuti. Anche qui però l'obbligo del rimborso dev'essere limitato ai casi nei quali la situazione finanziaria del beneficiario risulti consolidata e ove le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate. Se così non fosse, correremmo facilmente il rischio di far ricadere nello stato d'indigenza o in quelle ristrettezze economiche, che potrebbero essere facili prelude all'indigenza medesima, chi, grazie proprio alle prestazioni ottenute, ha potuto trovare sistemazione economica adeguata e raggiungere quindi un livello di vita sufficiente.

Le condizioni per la restituzione di prestazioni assistenziali accordate a persone che fossero colpevoli del loro stato d'indigenza (cfr. art. 21) devono invece essere, logicamente, più severe: è questa la ragione per cui l'art. 34 del disegno stabilisce l'obbligo del rimborso integrale di chi avesse beneficiato di prestazioni in siffatte condizioni, ciò non appena la situazione sia tale da renderlo possibile.

Per quel che riguarda le prestazioni ottenute illecitamente, il dolo del beneficiario giustifica evidentemente la restituzione integrale e senza condizioni.

Art. da 37 a 40

Essi disciplinano l'azione di regresso nei confronti di coloro che, in virtù delle norme del CCS, sono tenuti ad obblighi assistenziali verso la persona dell'assistito (conuge o parente nei gradi fissati nell'art. 328 del Codice civile svizzero), oppure verso l'erede, il legatario o il donatore che profittassero dell'eredità, rispettivamente del legato o della donazione. Le possibilità di regresso dello Stato sono naturalmente limitate dalle stesse condizioni poste dal CCS.

Il principio dell'art. 39 del disegno di legge è quello già contenuto oggi nell'art. 11, cpv. 2, lett. b), della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (del 15 gennaio 1963); è stata qui unicamente fissata l'età dei sedici anni, invece che considerare più genericamente la « fine dell'obbligo scolastico », come s'è fatto nella citata legge. Questa norma trova relativo riscontro nella modificazione dell'art. 11 di quella legge, prevista nell'art. 68 del disegno.

Art. da 41 a 43

Stabiliscono la procedura per l'azione di rimborso o di regresso e fissano, in particolare, un termine di prescrizione per l'azione medesima. Competente per la rinuncia totale o parziale al rimborso o al regresso, quando le circostanze lo giustificano, è il Consiglio di Stato (cfr. art. 47, lett. c, del progetto).

Art. 44 e 45

Viene ribadito in questi due articoli il principio dell'ipoteca legale e formulato un disciplinamento analogo a quello già sancito dall'art. 40, cpv. 4 e 5, della vigente legge sull'assistenza pubblica.

Art. da 46 a 55

L'organizzazione prevista nel disegno di legge è impostata, essenzialmente, sulle strutture attuali. Nuovi sono tuttavia determinati criteri che vogliamo qui sottolineare.

- a) L'art. 47 del progetto conferisce al Consiglio di Stato la competenza della decisione su taluni oggetti di natura particolarmente delicata (come, per esempio, il caso d'un rimpatrio) oppure di particolare portata finanziaria.
- b) I compiti del Dipartimento sono enumerati nell'art. 48. Spettano in particolare al Dipartimento attività di coordinamento (art. 49) degli interventi assistenziali con quelli dei servizi delle assicurazioni sociali, della previdenza sociale oppure di quelli inerenti alla tutela ed alla protezione dei minorenni, del patronato penale e, infine, degli enti privati aventi scopi assistenziali — quest'ultimi essendo già compresi nell'enunciazione dell'art. 12 del progetto —.

- c) Nuovamente concepiti sono i rapporti tra l'Autorità cantonale e le Commissioni comunali dell'assistenza, queste ultime divenendo organismi di collaborazione diretta con le Autorità cantonali. Sotto questo aspetto, si può dire che il disegno di legge rappresenta la tappa finale d'un processo evolutivo già iniziatosi allorché l'assistenza pubblica fu trasferita dai Comuni al Cantone nel 1944. Si era infatti allora ritenuto, per ragioni politiche facilmente intuibili — l'assistenza essendo stata fino a quel momento di competenza comunale —, di lasciare ai Municipi l'esercizio di determinate funzioni nell'ambito comunale. Siffatto decentramento di competenze, già superato nella pratica applicazione legislativa, non sembra più giustificarsi « de lege ferenda ». Le competenze locali, motivate dall'opportunità d'un esame ambientale delle pratiche assistenziali, sono praticamente menzionate attraverso l'istituto della Commissione comunale (o intercomunale) dell'assistenza, previsto negli art. 51 e seguenti del progetto. I rapporti tra Autorità cantonale e comunale si sviluppano quindi direttamente tra Dipartimento e Commissione comunale, senza l'intermediario del Municipio, analogamente a quanto succede per altri istituti (per esempio, quello della delegazione tutoria). E restano naturalmente riservate ai Comuni le competenze di nomina e d'organizzazione delle Commissioni (cfr. art. 51 del progetto), queste dovendo tener costantemente informato il Municipio locale della propria attività.

Per ragioni di maggiore semplicità amministrativa, si prevede anche, come già è stato rilevato, l'istituzione di Commissioni intercomunali.

In questo campo, vanno anche sottolineate le necessità di coordinamento tra l'attività assistenziale e quella tutoria, sfere che necessariamente devono integrarsi a vicenda. E' questa la ragione che ha dettato, nel disegno di legge, la composizione della Commissione comunale (art. 51, cpv. 2).

Sarà quindi necessario, nel regolamento, precisare l'organizzazione e la ripartizione dei compiti tra gli organi del Dipartimento ad esso subordinati.

Art. da 56 a 66

Le norme procedurali del disegno di legge sono concepite in modo da evitare talune pesantezze burocratiche che, soprattutto in questo settore, furono già qua e là denunciate nella pratica quotidiana e che risultarono negative rispetto ad un corretto funzionamento degli istituti. Così, per esempio, si prevede la possibilità in casi urgenti che una domanda di prestazioni assistenziali possa essere presentata anche soltanto verbalmente agli organi comunali o cantonali dell'assistenza (art. 56, cpv. 2); che nella procedura di assistenza l'interessato possa essere costantemente rappresentato da persona di sua fiducia (art. 56, cpv. 3); che la deci-

sione delle domande sia motivata in forma scritta ed indichi esplicitamente i rimedi giuridici (art. 57, cpv. 2); che in casi particolari d'urgenza e di manifesto bisogno le prestazioni assistenziali possano essere accordate d'ufficio, ritenuto l'obbligo di sentire in ogni caso l'interessato (art. 59); che determinati anticipi sulle prestazioni assistenziali possano essere fatti dopo sommaria indagine (articolo 60); infine, che tutta la procedura, ivi compresa quella ricorsuale — tranne quando il ricorso fosse manifestamente infondato —, sia del tutto gratuita (articolo 63).

Il secondo principio che informa tutta la procedura è quello d'una maggiore tutela, anche formale, dell'assistito, e questo per coerenza rispetto ai principi che reggono tutto il disegno, espressi particolarmente nei primi tre articoli di quest'ultimo. Per questo motivo si prevede, tra l'altro, la possibilità per l'interessato di ricorrere contro la decisione del Dipartimento al Consiglio di Stato (art. 62). Il termine, in deroga e secondo la riserva prevista nell'art. 46, cpv. 1, della vigente legge di procedura per le cause amministrative, è stabilito in trenta giorni per offrire al ricorrente un lasso di tempo più ampio perché egli possa, se lo ritiene, far valere le sue ragioni.

Gli obblighi d'informazione cui è tenuto il richiedente, rispettivamente l'assistito, secondo gli art. 64 e 65 del progetto, si giustificano evidentemente da sé.

Nel disegno di legge si prevede che il Dipartimento possa infliggere la multa sino a Fr. 5.000,— all'assistito o a chi, per favorire un assistito, avrà indotto in errore l'Autorità con dichiarazioni erronee.

La riserva dell'azione penale, formulata nel cpv. 3 dell'art. 66, si giustifica per casi particolarmente gravi.

A guisa di conclusione, dopo aver considerato con voi, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, questo disegno di legge sull'assistenza sociale in tutte le sue articolazioni, affermiamo che non è atto anacronistico postulare oggi un nuovo assetto del regime assistenziale.

Si può affermare, è ben vero, un progressivo decadimento del ruolo dell'assistenza sociale per quella sua parte che funge da complemento alle assicurazioni sociali, il danno economico arrecato dall'avvenimento dei rischi da esse ipotizzati essendo ormai sempre più ampiamente riparatolo dalle assicurazioni sociali stesse. D'altro canto, però, le profonde mutazioni socio-economiche in atto nel Paese producono continui scompensi. Gli interventi assistenziali intesi a parare le conseguenze morali ed economiche di simili disfunzioni sono in costante aumento, e non vi sono oggi elementi che possano indurci ad opinare un prossimo e radicale mutamento della tendenza.

Infine, l'evolvere della casistica e dell'entità degli interventi assistenziali va anche valutato alla luce dei fenomeni che sono definiti di patologia sociale.

Vi sono mali sociali che vanno scomparendo, ma altre manifestazioni patologiche persistono o assumono gravità crescente (si pensi, per esempio, all'alcolismo o le tossicomanie e l'abuso di altre sostanze cagionevoli per la salute).

Esistono quindi seri motivi che giustificano un nuovo impulso sul piano dell'assistenza sociale, sia essa in forma d'azione profilattica, sia in termini d'intervento previdenziale e provvidenziale. L'allegato disegno di legge vuol essere appunto l'espressione di questo rinnovato impegno.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere:

A. Cribelli

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza sociale
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 5 giugno 1970 n. 1651 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I NORME GENERALI

Art. 1

Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno.

Art. 2

Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Art. 3

Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società.

Art. 4

Le prestazioni assistenziali sono di regola dovute dallo Stato indipendentemente da qualsiasi obbligo assistenziale di natura civile, in particolare dall'obbligo d'assistenza tra parenti, riservato il diritto di regresso.

Art. 5

Hanno diritto alle prestazioni assistenziali tutti i ticinesi domiciliati nel Cantone.

Art. 6

Le prestazioni assistenziali sono garantite, secondo questa legge, anche ai ticinesi domiciliati fuori Cantone, in quanto la loro assistenza non sia già disciplinata dai trattati internazionali, dal diritto federale o dai concordati intercantionali, riservato il diritto del Cantone di chiedere il rimpatrio dell'assistito secondo le vigenti norme in materia.

I Comuni sono tenuti ad accogliere gli assistiti rimpatriati per disposizione dell'Autorità cantonale.

Art. 7

Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono garantite ai confederati domiciliati nel Cantone per i quali sia applicabile il Concordato intercantionale concernente l'assistenza nel luogo di domicilio e nei limiti fissati dal Concordato medesimo.

Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono pure garantite agli altri confederati, nei limiti fissati dal diritto federale, ritenuto il diritto dell'Autorità cantonale di chiedere il rimpatrio degli assistiti.

Art. 8

Sono riservate le norme della convenzione amministrativa intercantionale concernente gli assistiti cittadini di più Cantoni.

Art. 9

Gli stranieri domiciliati o dimoranti nel Cantone fruiscono delle prestazioni assistenziali a condizione che sia garantita, nel loro Paese d'origine, reciprocità di trattamento a favore dei cittadini svizzeri, ritenuto il diritto del Cantone di provvedere al loro rimpatrio.

Sono riservate le norme dei trattati internazionali.

Art. 10

Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 23 e seguenti del Codice civile.

Capo II

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 11

Le prestazioni assistenziali consistono in provvedimenti preventivi e in provvedimenti assistenziali propriamente detti.

Art. 12

L'Autorità cantonale ricerca le cause dell'indigenza e predispone tutte le misure destinate a sopprimerle; essa promuove e coordina le iniziative e gli interventi pubblici e privati intesi a tale scopo.

Art. 13

L'Autorità cantonale provvede a premunire quanti siano minacciati dai rischi dell'indigenza e in particolare da quelli derivanti:

- dall'ozio, dalla scostumatezza e infossicazione, tali da causare un prevedibile stato di bisogno dell'individuo o della sua famiglia;
- dal vagabondaggio e dalla mendicizia;
- dall'inadempienza degli obblighi familiari.

A. Provvedimenti preventivi
I. In generale

II. In particolare
1) Interventi sociali

Generalità

2) Concessione di prestiti

a) Condizioni

L'assistenza preventiva può consistere nella concessione di un prestito unico senza interessi, allo scopo di facilitare un assessment delle condizioni finanziarie del beneficiario quando, in mancanza di siffatto aiuto, egli verrebbe a cadere nel bisogno.

Art. 14

b) Rimborso

L'atto di concessione del prestito stabilisce di volta in volta le condizioni di rimborso.

Art. 15

L'obbligo di rimborso può essere revocato totalmente o parzialmente quando esso implicherebbe un onere troppo gravoso per l'interessato o la sua famiglia, in particolare tale da poterne provocare uno stato permanente di bisogno.

Art. 16

3) Quota e

partecipazioni a spese assicurative AVS/AI

Sono assunte dall'assistenza sociale:

- le quote e le partecipazioni alle spese a carico delle persone soggette all'obbligo assicurativo e iscritte a casse malati pubbliche o private riconosciute;
- le quote dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- i contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e per l'invalidità,

rimaste impagate a seguito di un procedimento esecutivo infruttuoso, oltre alle spese di esecuzione.

Art. 17

La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali.

Le prestazioni assistenziali possono essere occasionali, temporanee o durature.

Art. 18

L'assistito, in particolare, ha diritto:

- al vitto, all'abbigliamento e a un alloggio adeguati o altri elementi materiali indispensabili;
- a cure mediche, medicamentose, dentarie e ospedaliere appropriate;
- al pagamento delle quote e delle partecipazioni alle spese delle casse malati pubbliche o private riconosciute, delle quote dell'assicurazione contro la disoccupazione e dei contributi alle assicurazioni AVS/AI/IPG;
- alle prestazioni particolari e all'assistenza morale richieste dal suo stato.

Art. 19

L'assistenza garantisce:

- ai fanciulli e agli adolescenti, una formazione scolastica e professionale adeguata alle loro attitudini e alle loro inclinazioni;

b) agli anziani, un eventuale riadattamento professionale;

c) alle madri, la possibilità di occuparsi personalmente dell'allevamento e dell'educazione dei figli;

d) agli anziani, una conveniente assistenza geriatrica.

Art. 20

L'assistenza assume le spese per una decorosa sepoltura dell'assistito o di chi non abbia lasciato mezzi sufficienti o non abbia parenti o persone tenute a provvedervi e in grado di farlo.

3) Spese di sepoltura

Art. 21

Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili, non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato, riservati l'obbligo di rimborso di cui all'art. 33, come pure altri interventi sociali previsti dalla legge sull'internamento amministrativo.

C. Norme comuni
Assistenza indispensabile

Art. 22

La prestazione assistenziale è pari alla differenza tra il fabbisogno calcolato secondo l'art. 3 e le entrate di cui dispone il richiedente.

Calcolo delle prestazioni assistenziali

a) Norma

Art. 23

Dal computo di cui all'articolo 22, può essere escluso, nella misura massima di un terzo, il reddito del lavoro o quello ad esso sostitutivo. Il regolamento d'applicazione ne stabilisce le modalità.

b) Computo parziale di redditi

Art. 24

Oltre al fabbisogno, calcolato secondo l'art. 3, l'assistito ha diritto a domicilio o in un istituto a un importo mensile minimo di cui può disporre a sua discrezione.

Prestazione strettamente personale

Il regolamento d'applicazione fissa l'importo di tale prestazione per le persone sole, i coniugi e i figli minorenni.

Art. 25

Gli organi dell'assistenza sociale sono tenuti, nel limite del possibile, a procurare all'assistito disoccupato un lavoro adeguato alla sua preparazione o, in ogni caso, alle sue attitudini, perchè possa essere dimesso in tutto o in parte dall'assistenza.

L'assistito è tenuto a svolgere il lavoro che gli è stato così procurato.

Lavoro dell'assistito

Art. 26

Le prestazioni assistenziali sono dirette o indirette, in danaro o in natura.

Forma delle prestazioni

Art. 27

L'assistenza è garantita a domicilio riservato il collocamento in istituto quando circostanze personali o familiari lo giustificano.

Assistenza a domicilio o in istituto

Spese di collocamento

Art. 28

Le spese di permanenza in istituto sono a carico dello Stato, riservato il diritto di rimborso e di regresso di cui agli art. 33 e seguenti.

Modo di pagamento

Art. 29

I pagamenti delle prestazioni in danaro sono effettuati dall'Autorità cantonale direttamente all'assistito o al suo rappresentante legale.

Modificazione, riduzione o soppressione delle prestazioni

Art. 30

Le prestazioni assistenziali possono essere modificate o soppresse in ogni tempo in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle condizioni personali dell'assistito.

Art. 31

¹ Possono essere modificati in ogni tempo la natura, la forma o l'ampiezza delle prestazioni o decise misure particolari di vigilanza quando l'assistito sperpera le prestazioni assegnategli, in particolare manifestando prodigalità oppure tendenze all'alcolismo.

b) Casi particolari

² Riservate le norme degli art. 21 e 36, le prestazioni assistenziali possono essere ridotte o soppresse se l'assistito:

- a) rifiuta un lavoro adeguato alla sua preparazione o alle sue abitudini;
- b) abbia indotto o induca in errore gli organi dell'assistenza con dichiarazioni erronee o reticenti.

Capo III FINANZIAMENTO, RIMBORSO E REGRESSO

Art. 32

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di questa legge sono posti a carico del bilancio ordinario dello Stato, riservato il diritto di rimborso o di regresso secondo le disposizioni che seguono.

Finanziamento

Obbligo di rimborso

Art. 33

Chi dopo i vent'anni compiuti ha ottenuto prestazioni assistenziali è tenuto a rimborsarle quando, in conformità di legge, si sia impegnato a farlo e le condizioni per il rimborso siano adempite, oppure quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate. Sono riservati gli articoli 14 e 15.

Art. 34

b) Casi particolari
Chi ha ricevuto prestazioni assistenziali nelle condizioni previste dall'art. 21 è tenuto a rimborsarle integralmente non appena ciò sia possibile.

Art. 35

Non vi è obbligo di rimborso per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di venti anni compiuti.

c) Esclusione

Art. 36

L'assistito è tenuto al rimborso delle prestazioni ottenute in modo illecito, in special modo dissimulando le sue reali condizioni personali o finanziarie.

d) Prestazioni ottenute illecitamente

Art. 37

Le prestazioni assistenziali assegnate a uno dei coniugi devono essere rimborsate allo Stato dall'altro, nella misura e alle condizioni alle quali lo stesso vi era obbligato secondo il Codice civile.

Regresso

1) Verso il coniuge

Art. 38

I parenti obbligati all'assistenza secondo l'art. 328 del Codice civile devono rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti a norma dell'art. 329 del Codice medesimo.

2) Verso altri parenti

a) In generale

Art. 39

¹ Il diritto di regresso per le spese di cui all'art. 11 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza può essere fatto valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all'assistenza solo per le spese anticipate al minorenni di età tra i sedici e i venti anni compiuti.

b) Protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza

² Il diritto di regresso per le spese anticipate al minorenne di età inferiore ai 16 anni può essere fatto valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all'assistenza solo in caso di colpa grave dei genitori.

Art. 40

L'erede, il legatario o il donatario che profitano dell'eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al « de cuius », rispettivamente al donatore.

3) Verso l'erede, il legatario o il donatario

Art. 41

¹ Il diritto di rimborso o di regresso dev'essere fatto valere in primo luogo verso l'obbligato.

Azione

a) Procedura applicabile

² Se questi si rifiuta, l'Autorità cantonale provvede al recupero del credito mediante azione civile davanti al giudice ordinario, secondo la procedura prevista dalla legge per le cause di assistenza tra i parenti.

Art. 42

L'azione di rimborso o di regresso si prescrive dopo cinque anni dal giorno in cui l'Autorità cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

b) Prescrizione

Art. 43

- c) Rinuncia
L'Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.

Art. 44

- Ipoteca legale
a) Principio
A garanzia del rimborso o del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla proprietà immobiliare dell'assistito o delle persone obbligate secondo gli art. 33 e seguenti.

Art. 45

- b) Iscrizione
Perché sia valida, l'ipoteca dev'essere iscritta a registro fondiario; essa ha il grado del momento dell'iscrizione. Il regolamento d'applicazione ne fissa le modalità.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE

Consiglio di Stato:
Compiti

- a) In generale
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza superiore nel campo dell'assistenza sociale.

Art. 47

- b) In particolare
Il Consiglio di Stato è competente, in particolare:
a) a decidere il rimpatrio di uno straniero caduto a carico dell'assistenza sociale in virtù dell'art. 9;
b) a decidere sulla concessione e il rimborso dei prestiti in virtù dell'art. 15;
c) a rinunciare al rimborso o al regresso giusta l'art. 43;
d) a stipulare convenzioni con Istituti.

Dipartimento:
Compiti

- a) In generale
¹ Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (qui abbreviato: Dipartimento) è l'Autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale.
² Esso svolge i compiti e le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare:
a) decide sulle domande d'assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modificazioni;
b) vigila sull'attività degli organi ad esso subordinati in materia d'assistenza, delle Commissioni comunali e intercomunali dell'assistenza;
c) promuove le azioni di rimborso e di regresso, rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza, ed è l'Autorità competente a stare in giudizio, secondo l'articolo 829 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;
d) provvede allo studio delle cause dell'indigenza e dei mezzi atti a sopprimerle.

Art. 49

- Il Dipartimento provvede, d'intesa con i Dipartimenti interessati, al coordinamento delle attività assistenziali con quelle:
a) dei servizi delle assicurazioni sociali;
b) dei servizi della previdenza sociale;
c) dei servizi preposti alle tutele e alla protezione dei minorenni;
d) del patronato penale;
e) degli enti privati aventi scopi assistenziali.

Art. 50

- I conflitti di competenza tra i Dipartimenti sono decisi dal Consiglio di Stato, d'ufficio o a seguito di reclamo della parte interessata.

Art. 51

- ¹ In ogni Comune è istituita una Commissione dell'assistenza, composta da tre a sette membri, nominati dal Municipio ogni quattro anni subito dopo le elezioni comunali.

² Della Commissione deve far parte almeno un municipale; gli altri membri devono essere scelti tra persone idonee.

³ Il Municipio designa il presidente della Commissione che, di regola, dev'essere municipale. Segretario della Commissione è il segretario comunale o altro impiegato del Comune.

Art. 52

- ¹ La Commissione dell'assistenza è organo consultivo del Dipartimento e dei suoi servizi.

- ² Essa
a) propone agli organi cantonali dell'assistenza ogni provvedimento preventivo di natura generale o particolare;
b) dà il suo avviso sulle domande d'assistenza;
c) propone agli organi cantonali le modificazioni che, a suo avviso, si giustificano secondo le condizioni finanziarie e generali degli assistiti o dei loro parenti aventi obblighi d'assistenza secondo il Codice civile;

d) segnala agli organi cantonali ogni fatto o circostanza riguardante gli assistiti o che siano d'interesse secondo questa legge.

³ La Commissione tiene informato il Municipio della sua attività.

Art. 53

- Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione dell'assistenza ha ampia facoltà d'indagine: a tale scopo essa può chiedere la collaborazione degli uffici cantonali e comunali e sentire il parere di persone particolarmente qualificate.

Art. 54

- ¹ Per due o più Comuni può essere istituita, d'intesa con i municipi interessati, un'unica Commissione d'assistenza. In tal caso ogni Comune dev'essere rappresentato da un municipale facente parte della delegazione tutoria.

² La Commissione intercomunale esercita le funzioni della Commissione comunale previste in questa legge.

³ Il Dipartimento stabilisce la composizione e disciplina il funzionamento della Commissione, ritenuto:

- a) che la ripartizione dei seggi dev'essere fatta proporzionalmente al numero degli abitanti;
- b) che il presidente, il quale, di regola, dev'essere municipale, è designato dal Municipio del Comune più popoloso.

Art. 55

Il regolamento d'applicazione della legge precisa l'organizzazione, segnatamente la ripartizione dei compiti tra gli organi del Dipartimento.

Ripartizione
dei compiti

Capo V

PROCEDURA

Art. 56

¹ La domanda di prestazioni assistenziali dev'essere presentata per iscritto agli organi dell'assistenza sociale.

² In casi urgenti la domanda può essere fatta anche verbalmente agli organi comunali o cantonali dell'assistenza.

³ Il richiedente può farsi rappresentare da una persona di sua fiducia.

Domande

Art. 57

¹ Gli organi dell'assistenza sociale provvedono all'istruzione della domanda, e sentono l'avviso della Commissione comunale dell'assistenza.

² Il Dipartimento decide: la decisione, motivata, in forma scritta e con l'indicazione dei rimedi giuridici, è notificata al richiedente o al suo rappresentante e alla Commissione comunale dell'assistenza.

Esame e
decisione

Art. 58

¹ L'inizio delle prestazioni assistenziali decorre, di regola, dal giorno in cui il richiedente ne ha fatto domanda.

² Il richiedente ha tuttavia diritto alle prestazioni, nei limiti stabiliti dal regolamento, a decorrere da sei mesi al massimo prima della domanda, se le circostanze o il suo particolare stato di bisogno lo giustificano.

Decorrenza delle
prestazioni

Art. 59

¹ In particolari casi d'urgenza e di manifesto bisogno le prestazioni assistenziali possono essere accordate d'ufficio.

² Di regola l'interessato dev'essere sentito.

Intervento
d'ufficio

Art. 60

¹ In casi urgenti o di particolare bisogno dell'interessato gli organi dell'assistenza sociale, previa sommaria indagine, possono

Anticipi

assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione sulla domanda.

² A richiesta degli stessi organi i Comuni sono tenuti a provvedere ad anticipi in denaro, rimborsabili entro breve termine dallo Stato.

Art. 61

¹ Se gli organi dell'assistenza sociale intendono proporre la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali accordate inizialmente, devono sentire l'assistito o il suo rappresentante e la Commissione comunale dell'assistenza.

² Il Dipartimento decide: la decisione, motivata, in forma scritta e con l'indicazione dei rimedi giuridici, è notificata all'assistito o al suo rappresentante e alla Commissione comunale dell'assistenza.

Modificazione,
riduzione o
soppressione
delle prestazioni

Art. 62

Contro la decisione del Dipartimento concernente la prestazione assistenziale l'interessato ha diritto di ricorso, nel termine di trenta giorni, al Consiglio di Stato, secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Ricorsi

Art. 63

Ogni atto procedurale in materia d'assistenza è gratuito; in particolare non possono essere prelevate spese e tasse di giudizio, tranne quando il ricorso sia manifestamente infondato.

Gratuità della
procedura

Art. 64

Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie: esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione.

Obbligo
d'informazione
a) In generale

Art. 65

¹ L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie: tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

² L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.

b) In particolare

Art. 66

¹ L'assistito o chi, per favorire un assistito, avrà tratto in errore l'Autorità con dichiarazioni erronee, sarà punito con la multa fino a Fr. 5.000,—.

Penalità

² La multa è inflitta dal Dipartimento conformemente alle disposizioni della procedura in materia di contravvenzioni, attribuite per il giudizio ad Autorità amministrative cantonali.

* E' riservata l'azione penale contro l'assistito e i suoi com-
plici.

Art. 67

Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce ogni ulte-
riore norma procedurale.

Capo VI

NORME FINALI, ABOGATIVE E TRANSITORIE

Art. 68

Modificazioni

a) Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogata e sostituito dal seguente:

Spese

Art. 11. — Le spese derivanti dall'applicazione degli art. da 5 a 8 inclusi nella presente legge sono a carico dell'assistenza sociale nella misura in cui eccedono i mezzi dei genitori e dei figli, riservato il diritto di rimborso o di regresso secondo la legge relativa.

Le spese di cui al primo capoverso sono anticipate dall'assistenza sociale.

Il rimpatrio previsto dalla legge sull'assistenza sociale non può essere fatto valere nei confronti di stranieri, assistiti in virtù della presente legge, che risiedono ininterrottamente nel Cantone da almeno due anni.

Art. 69

L'art. 49 della legge sull'assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962 è abrogata e sostituito dal seguente:

Pagamento delle quote e partecipazioni a spese

Art. 49. — Le quote minime e le partecipazioni alle spese a carico delle persone soggette all'obbligo assicurativo e iscritte a casse malati pubbliche o private riconosciute sono assunte dall'assistenza sociale alle condizioni stabilite dalle norme della legge relativa.

Art. 70

* Il titolo della legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficenza dell'8 ottobre 1952 è modificato come segue:

« Legge sulle collette ».

* L'art. 6, terzo capoverso della legge medesima è modificato come segue:

« L'autorizzazione è soggetta a una tassa dell'importo massimo di Fr. 50.— ».

Sono abrogati:

- a) la legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944;
- b) il secondo capoverso dell'art. 39 della legge d'applicazione e complemento del 18 aprile 1911 del Codice civile svizzero;
- c) l'art. 51 della legge sull'assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962;
- d) l'art. 11 della legge sulle collette e sul Fondo cantonale di beneficenza dell'8 ottobre 1952;
- e) ogni altra norma contraria o incompatibile.

Art. 71

Norme abrogative

Art. 72

Norme transitorie

Il Fondo cantonale per l'assistenza pubblica costituito in conformità dell'art. 35 della legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944, in vigore fino al 31 dicembre 1966, è mantenuto come Fondo di riserva. Esso può essere utilizzato, per fini assistenziali, solo per decisione del Gran Consiglio.

Art. 73

La consistenza patrimoniale del Fondo cantonale di beneficenza di cui all'art. 11 della legge sulle collette e sul Fondo cantonale di beneficenza dell'8 ottobre 1952, all'entrata in vigore della presente legge, è riversata integralmente al bilancio ordinario dello Stato.

Art. 74

* Le norme di questa legge si applicano a tutte le domande di assistenza presentate dopo la sua entrata in vigore; le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore salvo che la presente sia più favorevole agli interessati.

* I ricorsi pendenti in materia d'assistenza sono istruiti e decisi conformemente alla legge sin qui in vigore e dall'Autorità finora competente; i ricorsi presentati contro decisioni del Dipartimento, prese prima dell'entrata in vigore di questa legge, sono soggetti alle norme applicabili al momento della decisione.

* Le domande di sussidio al fondo cantonale di beneficenza non ancora decise all'entrata in vigore di questa legge sono trattate come domande d'assistenza.

Art. 75

* Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

* Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

c) Legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficenza

* Il titolo della legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficenza dell'8 ottobre 1952 è modificato come segue:

« Legge sulle collette ».

* L'art. 6, terzo capoverso della legge medesima è modificato come segue:

« L'autorizzazione è soggetta a una tassa dell'importo massimo di Fr. 50.— ».

c) Legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficenza

* Il titolo della legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficenza dell'8 ottobre 1952 è modificato come segue:

« Legge sulle collette ».

* L'art. 6, terzo capoverso della legge medesima è modificato come segue:

« L'autorizzazione è soggetta a una tassa dell'importo massimo di Fr. 50.— ».

c) Legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficenza